

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 9/TFN – Sezione Vertenze Economiche  
(2015/2016)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 16 dicembre 2015, ha assunto le seguenti decisioni:

### **I° COLLEGIO**

Avv. Fabio Di Cagno, **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno, **Vice-Presidente**; Avv. Marco Baliva, Avv. Raffaele Torino, Avv. Marina Vajana, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari e del Sig. Salvatore Floriddia.

**1) RECLAMO N° 24 DEL CALCIATORE Nwigwe Ikechukeu Godspower AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA SOCIETA' A.S.D. CITTA' DI SIRACUSA, PUBBLICATA NEL di C.U. 316 DEL 30 GIUGNO 2015.**

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo del calciatore Nwigwe Ikechukeu Godspower e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della C.A.E./L.N.D. Ordina incamerarsi la tassa.

**2) RECLAMO N. 073 DELLA SOCIETA' CARPI F.C. 1909 CONTRO LA SOCIETA' U.S. PALERMO S.R.L. IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99BIS N.O.I.F. PER IL CALCIATORE DI GAUDIO ANTONIO (16.08.1989 – MATR. F.I.G.C. 4067919).**

Il Tribunale Federale rinvia la vertenza al 14.01.2016 ore 15,30 su concorde richiesta delle parti.

**3) RECLAMO N. 066 DELLA SOCIETA' CARPI F.C. 1909 CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. SAN EGIDIO E SAN PIO X IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99BIS N.O.I.F. PER IL CALCIATORE LASAGNA KEVIN (10.08.1992 – MATR. F.I.G.C. 3805497).**

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della società Carpi F.C. 1909 e per l'effetto, a conferma dell'impugnata certificazione della Commissione Premi, dichiara essa reclamante tenuta a corrispondere alla società San Egidio e San Pio X l'importo di Euro 18.000,00= entro il termine del 30.06.2016.  
Ordina incamerarsi la tassa.

## II° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, **Presidente**; Avv. Marco Baliva, Avv. Marina Vajana, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Giuseppe Lepore, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari e del Sig. Salvatore Floriddia.

**4) RECLAMO N. 053 DELLA SOCIETA' A.S.D. P. AZ PICERNO CONTRO LA SOCIETA' A.S.C. MATERDEI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI N° 122 (CAVALIERE GENNARO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 16 SETTEMBRE 2015.**

Il Tribunale Federale dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del Premio di Preparazione e conferma, per il resto, l'impugnata decisione della Commissione Premi con specifico riferimento all'obbligo di pagamento della penale.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**5) RECLAMO N. 057 DELLA SOCIETA' A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE MARTIN GARCIA IRENE, PUBBLICATA NEL C.U. 135 DEL 19 OTTOBRE 2015.**

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della società A.S.D. Riviera Di Romagna Calcio Femminile e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della C.A.E./L.N.D.

Per le ragioni di cui in motivazione dispone rimettersi gli atti alla Procura Federale in sede per gli ulteriori accertamenti e gli eventuali deferimenti di competenza.

Ordina incamerarsi la tassa.

**6) RECLAMO N. 058 DELLA SOCIETA' A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA**

**CALCIATRICE PEGA INFANTE RAQUEL, PUBBLICATA NEL C.U. 135 DEL 19 OTTOBRE 2015.**

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della società A.S.D. Riviera Di Romagna Calcio Femminile e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della C.A.E./L.N.D.

Per le ragioni di cui in motivazione dispone rimettersi gli atti alla Procura Federale in sede per gli ulteriori accertamenti e gli eventuali deferimenti di competenza.

Ordina incamerarsi la tassa.

**7) RECLAMO N. 059 DELLA SOCIETA' A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE TRINIDADE MENDES ANA CAROLINA, PUBBLICATA NEL C.U. 135 DEL 19 OTTOBRE 2015.**

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della società A.S.D. Riviera Di Romagna Calcio Femminile e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della C.A.E./L.N.D.

Per le ragioni di cui in motivazione dispone rimettersi gli atti alla Procura Federale in sede per gli ulteriori accertamenti e gli eventuali deferimenti di competenza.

Ordina incamerarsi la tassa.

### **III° COLLEGIO**

Avv. Fabio Di Cagno, **Presidente**; Avv. Marco Baliva, Avv. Enrico Vitali, Avv. Raffaele Torino, Avv. Roberto Pellegrini, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari e del Sig. Salvatore Floriddia.

**8) RECLAMO N° 060 DELLA SOCIETA' A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LO NIGRO ALESSIO, PUBBLICATA NEL C.U. 135 DEL 1° APRILE 2015.**

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della A.S.D. Due Torri e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della C.A.E./L.N.D..

Visto l'art. 33/14 C.G.S. liquida le spese del procedimento in Euro 500,00= da corrispondere alla F.I.G.C., ponendole a carico della reclamante A.S.D. Due Torri.

Ordina incamerarsi la tassa.

**9) RECLAMO N. 061 DELLA SOCIETA' JESINA CALCIO CONTRO LA SOCIETA' U.S. JUNIOR JESINA LIBERTAS A.S.D., AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI N° 283 (GIORGETTI NICOLA), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 13 OTTOBRE 2015.**

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della società Jesina Calcio e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**10) RECLAMO N. 062 DELLA SOCIETA' JESINA CALCIO CONTRO LA SOCIETA' U.S. JUNIOR JESINA LIBERTAS A.S.D., AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI N° 270 (CUCCHI THOMAS), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 13 OTTOBRE 2015.**

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della società Jesina Calcio e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.  
Ordina incamerarsi la tassa.

#### **IV° COLLEGIO**

Avv. Fabio Di Cagno, **Presidente**; Avv. Marco Baliva, Avv. Enrico Vitali, Avv. Raffaele Torino, Avv. Roberto Pellegrini, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari e del Sig. Salvatore Floriddia.

**11) RECLAMO N° 067 DELLA SOCIETA' S.S.D. CHIETI CALCIO AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VANO MICHELE, PUBBLICATA NEL C.U. 159 DEL 4 NOVEMBRE 2015.**

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della società S.S.D. Chieti Calcio e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della C.A.E./L.N.D.  
Condanna la società S.S.D. Chieti Calcio al pagamento delle spese di giudizio in favore del calciatore Vano Michele che liquida in euro 500,00=, oltre accessori di legge.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**12) RECLAMO N° 071 DELLA SOCIETA' A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LIBRIZZI GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 262 DEL 4 NOVEMBRE 2015.**

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo della A.S.D. Due Torri e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della C.A.E./L.N.D..

Visto l'art. 33/14 C.G.S. liquida le spese del procedimento in Euro 500,00= da corrispondere alla F.I.G.C., ponendole a carico della reclamante A.S.D. Due Torri.

Ordina incamerarsi la tassa.

**13) RECLAMO N° 051 DELLA SOCIETA' S.S.D. SEMPREVISA CONTRO LA SOCIETA' S.S.D. COLLEFFERRO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI N° 197 (POLIDORO RAFFAELE), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 16 SETTEMBRE 2015.**

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della società S.S.D. Semprevisa.

Ordina incamerarsi la tassa.

**14) RECLAMO N° 052 DELLA SOCIETA' S.S.D. SEMPREVISA CONTRO LA SOCIETA' S.S.D. COLLEFFERRO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI N° 207 (ROMANO ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 16 SETTEMBRE 2015.**

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della società S.S.D. Semprevisa.

Ordina incamerarsi la tassa.

***IL PRESIDENTE***

Fabio Di Cagno

Publicato in Roma, 17 dicembre 2015

***IL SEGRETARIO***

Antonio Di Sebastiano

***IL PRESIDENTE FEDERALE***

Carlo Tavecchio